



CITTA' DI SAMARATE

Provincia di Varese

TARI

TASSA SUI RIFIUTI *COMPONENTE IUC*

INFORMATIVA 2019

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/3/2019

Il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità per l'anno 2014*) prevede che, a decorrere dal **1° gennaio 2014** sia istituita l'**Imposta Unica Comunale, IUC**, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC è composta:

→ dall'**IMU, Imposta Municipale Propria**, di natura patrimoniale, dovuta dal *possessore* di immobili;

→ dal **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** a carico sia del *possessore* che del *detentore* dell'immobile destinata a finanziare i **servizi** resi dal Comune quali la sicurezza, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, etc..;

→ nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina della IUC oltre ad essere contenuta nella suddetta Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con il relativo **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/3/2019** pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il comma 704, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ha **abrogato** la **TARES** di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.: dal **1° Gennaio 2014** la normativa statale ha stabilito l'entrata in vigore della **TARI – Tassa sui Rifiuti**.

CHI DEVE PAGARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la TARI è dovuta da chiunque **possieda** o **detenga**, a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di **DETEZIONE TEMPORANEA**, di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la **TARI** è dovuta soltanto dal **possessore** dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.

BASE IMPONIBILE

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella **calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 646 della Legge di Stabilità 2014, da attivarsi tra l'Agenzia delle Entrate ed i Comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale.

Per le **unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

CALCOLO DEL TRIBUTO

Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di **utenze domestiche** e **non domestiche** così composte:

⇒ **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare);

⇒ **utenze non domestiche**: superfici ad uso commerciale, artigianale, professionale, industriale e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività cui corrisponde una determinata tariffa), tiene conto della superficie dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata.

La tariffa si compone di:

- una **quota fissa**, riferita ai metri quadrati dell'immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare determinata tenendo conto delle componenti essenziali del costo del servizio di igiene urbana;
- una **quota variabile**, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare.

La tassa annua viene calcolata:

$$\text{UTENZE DOMESTICHE} = \text{Quota fissa} \times \text{Mq} + \text{Quota variabile}$$

$$\text{UTENZA NON DOMESTICA} = \text{Quota fissa} + \text{Quota variabile} \times \text{Mq}$$

Le parti fisse e variabili che compongono la tariffa sono specificate nelle tabelle che seguono.

Alla tariffa TARI si AGGIUGE inoltre:

- il **Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale** previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Non è più dovuta invece la **Maggiorazione riservata allo Stato** pari a 0,30 euro per metro quadrato applicata nell'anno 2013 alla TARES.

TARIFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2019

Utenze domestiche:

nucleo famigliare	Parte fissa Ö/ mq	Parte variabile Ö/ nucleo
1 componente	" 0,42	" 40,89
2 componenti	" 0,49	" 81,78
3 componenti	" 0,55	" 102,23
4 componenti	" 0,60	" 132,90
5 componenti	" 0,64	" 163,56
6 o più componenti	" 0,68	" 189,12

Utenze non domestiche:

Categoria	Parte fissa Ö/ mq	Parte variabile Ö/ mq
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	" 0,24	" 0,32
02 Cinematografi e teatri	" 0,78	" 1,03
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	" 0,73	" 0,86
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	" 1,07	" 1,41
05 Stabilimenti balneari	" 0,78	" 1,02
06 Esposizioni, autosaloni	" 0,62	" 0,74
07 Alberghi con ristorante	" 1,99	" 2,64
08 Alberghi senza ristorante	" 1,31	" 1,74
09 Case di cura e riposo	" 1,52	" 2,00
10 Ospedali	" 1,57	" 2,07
11 Uffici, agenzie, studi professionali	" 1,56	" 2,07
12 Banche ed istituti di credito	" 1,11	" 1,48

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	"	1,71	"	2,04
13a	Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie strutture di vendita	"	2,40	"	2,49
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	"	2,18	"	2,90
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	"	0,95	"	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	"	1,72	"	2,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	"	1,80	"	2,38
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	"	1,25	"	1,66
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	"	1,71	"	2,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	"	1,00	"	1,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	"	1,19	"	1,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	"	4,73	"	6,27
23	Mense, birrerie, amburgherie	"	4,12	"	5,46
24	Bar, caffè, pasticceria	"	3,36	"	4,45
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	"	2,70	"	3,57
25a	Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie strutture di vendita	"	4,69	"	6,22
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	"	3,17	"	4,20
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	"	6,09	"	8,06
28	Ipermercati di generi misti	"	3,33	"	0,54
29	Banchi di mercato generi alimentari	"	5,10	"	6,75
30	Discoteche, night club	"	2,32	"	3,07

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Per le riduzioni e agevolazioni si rinvia agli artt. da 39 a 43 del *regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2019. La modulistica è reperibile sul sito comunale nella sezione Tasse e Tributi.

SOGLIA PER IL VERSAMENTO MINIMO

Non sono effettuati versamenti quando l'importo risulta non superiore a **5,00**.

COME PAGARE

L'ufficio tributi provvede al recapito degli avvisi di pagamento contenenti gli appositi **modelli F24 precompilati**.

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO TARI

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E/2014)

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO TARI F24
TARI -tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L.n.147/2013	3944

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE
SAMARATE	H736

Il pagamento può essere eseguito presso gli sportelli bancari o uffici postali o mediante i servizi di **home banking** del proprio istituto di credito.

DICHIARAZIONE TARI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

COMPENSAZIONE

La TARI può essere compensata con altri crediti di imposta dovuti a titolo di tributi locali. Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi negli orari di apertura al pubblico.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in essa contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio e, in generale, per le definizioni e modalità applicative del tributo, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale.

Per ottenere informazioni e in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, rivolgersi al Servizio Tributi, situato al piano terra del Comune in Via Vittorio Veneto, 40 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:

LUN, MAR, MER, GIOV, VEN: **10.30 - 12.50.**

GIOV. : anche nelle ore pomeridiane dalle ore **17.00** alle ore **18.50.**

Fax: 0331/221423 - **Tel.** 0331/221420-221421-221422.

e-mail: tributi@samarate.net

IL COORDINATORE DELL'AREA RISORSE, LOGISTICA E
PARTECIPAZIONI COMUNALI

f.to Dott. Paolo Pastori